

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 31 dicembre 2020 - n. 16657**Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Vista la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

Vista la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 «Legge di Stabilità 2018-2020» ed in particolare l'art. 6 con cui sono state introdotte modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Vista la l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, «Legge di Stabilità 2019-2021» ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) e f) e commi 2 e 3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, «Legge di Stabilità 2020-2022» ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), con cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, «Legge di Stabilità 2021-2023» ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Richiamato, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità 2021-2023, n. 26/2020, che prevede:

- l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autoveicoli acquistate nell'anno 2021 a condizione che, nel medesimo anno, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;
- un contributo per la demolizione nel 2021 dei veicoli maggiormente inquinanti;
- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1 del richiamato art. 44;

VISTE:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- la d.g.r. 11 settembre 2013, n. 593, relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. 449 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA individuando, in particolare, le misure di piano;

Richiamati:

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1744, del 12 febbraio 2018, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2018;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 482, del 17 gennaio 2019, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2019;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1996, del 18 febbraio 2020, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2020;

Considerato che:

- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NOx);
- gli esiti dell'ultimo aggiornamento 2017 dell'Inventario regionale delle Emissioni INEMAR confermano il ruolo determinante delle motorizzazioni diesel alla formazione degli ossidi di azoto (NOx), contribuendo per oltre il 50% delle emissioni totali regionali;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono, specificatamente, l'attuazione di misure strutturali;

Evidenziato che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale di stabilità 2021-23, n. 26/2020, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minore emissione, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria estendendo anche nel caso di rottamazione di veicoli EURO 4 con alimentazione a gasolio anche ibrida;

Preso atto, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2021, un'autovettura nuova o usata avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

Preso atto, inoltre, di quanto stabilito al comma 19 bis1 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2021 appartenenti a specifiche classi emissive;

Considerato che l'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, vigenti a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA e dal nuovo Accordo di Programma di bacino padano;

Considerato che restano tuttora valide le raccomandazioni contenute nella nota prof. n. T1.2018.0007052 del 7 febbraio 2018, con la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e la Unità Organizzativa Aria, Clima e Paesaggio hanno sollecitato che le misure di attuazione dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003 fossero in linea con i contenuti del richiamato *parere motivato* ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - nei confronti dell'Italia relativamente al superamento dei limiti per PM10 (n. 2014/2147) e NO2 (n. 2015/2043), anche in riferimento ad alcune zone della Lombardia, indicando le integrazioni al presente atto per la parte relativa ai riflessi di natura ambientale;

Considerato che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che provvedano erroneamente al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

Verificato che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2021 di € 675.000,00 (seicentotrentacinquemila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso 218. Ter.9.8 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n° 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018, la D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno 2018 e la d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019 relative alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che ha introdotto modifiche all'art. 44, commi 19 bis e 19 bis1, della l.r. n. 10/2003;

2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

3. che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo il solo 2021 di € 675.000,00 (seicentosestantacinquemila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Lucia Marsella

— • —

ALLEGATO A**INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 1, LETTERE DA C) AD F), DELLA L.R. 28 DICEMBRE 2020, N. 26, CHE HA INTRODOTTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.****1. FINALITA'**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando le misure di piano, in particolare, con l'azione dell'aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, si concretizza in un contributo, destinato ai privati ed aziende, alla demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché nell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche, a seguito di acquisto di autovettura EURO 5 o 6, non alimentata a gasolio, purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante. Inoltre, prosegue l'iniziativa rivolta ai veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali è prevista la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.

A tali fini, il legislatore regionale ha disciplinato anche per il 2021 in merito ai benefici finalizzati a velocizzare il rinnovo del parco veicolare come di seguito dettagliato. In linea di massima sono riproposte le medesime misure adottate negli anni 2018, 2019 e 2020 ma con l'estensione del beneficio anche in caso di demolizione di veicoli di classe emissiva EURO 4 alimentati a gasolio anche ibridi.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

L'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la finalità di favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

Le novità introdotte prevedono:

- i. l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2021, di un'autovettura ad uso privato, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da

effettuarsi nel medesimo 2021. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine; *(art. 44, comma 19 bis, l.r. n. 10/2003)*

- ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2021, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione); *(art. 44, comma 19 bis1, l.r. n. 10/2003)*

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emmissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "EURO 0 benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "EURO 1 a benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe "EURO 2 diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe "EURO 3 diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) - (veicolo di classe "EURO 4 diesel");
- avente alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emmissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all'origine nella classe emmissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2021, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo 2021. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada),
- avere una cilindrata non superiore a 2.000 cc
- appartenere alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l’acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL’ESENZIONE TRIENNALE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

L’immatricolazione o la trascrizione dell’acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

L’autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2021, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita purché trascritto al PRA. Anche in tal caso, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la demolizione dovrà essere effettuata nell’anno 2021.

Ai fini dell’agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 relativamente all’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale e al contributo di demolizione.
Per le autovetture di nuova immatricolazione, l’esenzione ha validità per tre periodi d’imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.
Per le autovetture acquistate usate, l’esenzione ha validità per tre periodi d’imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l’uscita dal regime di sospensione d’imposta.
2. nel caso di acquisto nel 2021 di autovettura usata (euro 5 o 6) già riconosciuta esente per tre anni nel 2019 o nel 2020 o nel corso del 2021, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2021 un veicolo inquinante, beneficerà dell’esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 1.
3. In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell’autovettura beneficiaria dell’agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell’agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.

Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

7. CHI PUO' USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2021, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) e con doppia alimentazione a gasolio.

Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2, 3 e 4 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2021, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione).

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.

Cumulabilità dei benefici

L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico acquistati nel 2021. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta.

Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.

8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1, lett. da c) ad f), della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, modificativo dell'art. 44, commi 19 bis e 19 bis1, della l.r. n. 10/2003, è necessario che gli interessati provvedano:

1. a registrarsi (per quanti non lo avessero già fatto) all' **Area Personale Tributi**, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/> con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS) provvista di PIN;
2. a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l'Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. **La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore;**
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente **a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore**, tramite l'Area Personale Tributi, previa registrazione, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti:
 - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
 - alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengano alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, infatti, sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

In ogni caso, permane la necessaria registrazione all'Area Personale Tributi, esclusivamente, per l'accredito del contributo di € 90,00 per la demolizione. Per coloro i quali risultino già registrati all'Area Personale Tributi sarà sufficiente compilare il modulo di cui al punto 2, utilizzando le credenziali di accesso già disponibili.